



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 14 agosto 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 2008, n. 451.

Bonifica di siti contaminati. Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V e dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i. Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008, n. 508.

Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2007-2013, Misura 114, Utilizzo di Servizi di consulenza. Approvazione bando per il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione dei servizi di consulenza » 31

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 2008, n. 451.

Bonifica di siti contaminati. Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V e dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente;

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 recante “Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche”;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 concernente: “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio(ARPA)”;

Premesso che:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella parte IV – Titolo V - all’articolo 242 disciplina le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica di siti contaminati;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella parte IV – Titolo V - all’articolo 249 disciplina le procedure semplificate di intervento per le aree contaminate di ridotte dimensioni;
- la legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e successive modifiche:
 - agli articoli 4, 5 e 6, ha definito le funzioni amministrative in capo rispettivamente a Regione, Province e Comuni;
 - all’articolo 17 ha stabilito gli adempimenti relativi alla bonifica e alla messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti e degli impianti;
- la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23, nelle more della revisione organica della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha apportato alla suddetta legge regionale specifiche modifiche per l’adeguamento dell’assetto organizzativo delle funzioni in materia di bonifica dei siti contaminati alle nuove procedure previste dal decreto stesso ed, in particolare, sono stati modificati gli articoli 4, 5, 6 e sostituito l’articolo 17;

Preso atto che la legge regionale 5 dicembre 2006, n. 23 succitata consente di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio;

Rilevato che, al fine di supportare adeguatamente le attività amministrative svolte nel settore della bonifica dei siti contaminati, occorre sviluppare ulteriormente il percorso avviato con la predetta legge regionale;

Atteso che le attività di istituto rese dall' ARPA ai sensi dell' articolo 2, comma 2 della L.R. n. 45 del 6 ottobre 1998 comprendono quelle di carattere tecnico scientifico d'interesse regionale, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, utili alla Regione, alle Province e ai Comuni;

Considerato che nei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi di bonifica, occorre dettare gli indirizzi utili a livello regionale per tutti soggetti interessati, stabilendo in forma coordinata le modalità partecipative dell' ARPA all'interno del quadro procedurale delineato dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed i contenuti tecnici a supporto delle attività amministrative di competenza di ciascuna Amministrazione;

Visto il documento "Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V; L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i." (allegato A), che è parte integrante della presente deliberazione;

Acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 19 maggio 2008 – determinazione n. 13M/2008;

Atteso che la presente proposta di deliberazione non è soggetta a concertazione;

All'unanimità

DELIBERA

1) di approvare il documento "Bonifica di siti contaminati - Linee Guida - Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV- Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n.27 e s. m. i." (allegato A), che è parte integrante della presente deliberazione;

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA) dovrà, con effetto immediato, sostenere tecnicamente i soggetti interessati e le Amministrazioni competenti nelle attività regolamentate dalle Linee Guida di cui al punto 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

“Bonifica di siti contaminati - Linee Guida”

Allegato A- Indice degli argomenti

1. Premessa
2. Obiettivo
3. Disposizioni transitorie ed attività istruttorie
4. Attività di controllo
5. Elementi di dettaglio procedurale
- 5.1 Adempimenti del responsabile dell'inquinamento
- 5.2 Comunicazione della potenziale contaminazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni o di soggetti non responsabili (ex art.244 c. 1, art. 244 c.2)
- 5.3 Analisi di rischio e progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente
- 5.4 Conferenze di Servizi
- 5.5 Approvazioni
- 5.6 Controlli
- 5.7 Anagrafe dei siti da bonificare
- 5.8 Oneri

Allegato A1- schema di comunicazione ai sensi degli art 242 e 245 del D.Lgs. 152/06

Allegato A1bis -comunicazione ai sensi dell'art.242 comma 3 del D.Lgs. 152/06

Allegato A1ter- comunicazione ai sensi dell'art.244 comma 1 del D.Lgs. 152/06

Allegato A2 - linee guida all'autocertificazione resa ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del D.lgs 152/06;

AllegatoA2bis - linee guida alle autocertificazioni rese ai sensi dell' art. 242 c. 2 e dell'art. 249 Allegato 4 - caso 1;

Allegato A3 - scheda anagrafica dei siti contaminati;

Allegato A3bis – scheda informativa;

Allegato B - schema di convenzione tra ARPA e Provincie

Bonifica di siti contaminati

Linee Guida

Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 – Parte IV - Titolo V e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.”

1 Premessa

L'entrata in vigore del D.lgs 152 del 3 aprile 2006 – nuove norme in materia ambientale – ed in particolare le innovazioni introdotte dalla parte IV titolo V del decreto, ha comportato per la bonifica dei siti inquinati il passaggio al nuovo sistema di procedure operative ed amministrative stabilite dagli articoli 242 e seguenti dello stesso titolo V.

Con le modifiche alla L.R. 27/98, apportate con la L.R. 23/06, è stata disposta la delega ai Comuni del Lazio di specifiche funzioni concernenti l'approvazione degli interventi di bonifica dei siti inquinati.

La suddetta disposizione legislativa, ha consentito di assicurare i principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti relativamente ai numerosi e complessi procedimenti di bonifica avviati nei Comuni del Lazio.

Si avverte, comunque, l'esigenza di sviluppare ulteriormente il percorso avviato con la predetta legge regionale, stabilendo con le Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate, un' azione regolamentata, concertata e condivisa.

2 Obiettivo

Il presente documento fornisce linee guida ai soggetti interessati ed indirizzi alle Amministrazioni competenti su taluni aspetti procedurali del D.Lgs 152/06 assicurando alle stesse, nel contempo in modo univoco, l'indispensabile sostegno tecnico dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio-ARPA.

Tali forme di sostegno, che in prospettiva potranno entrare a far parte in modo organico nell'aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche, sono peraltro già previste dalla normativa vigente nel quadro delle competenze delle Province in materia di controlli, nelle forme specificate nell'articolo 197 c. 2 del D.lgs 152/06, nonché nell'art. 248 c. 1 e 2 del medesimo decreto.

Gli indirizzi sono inoltre volti ad assicurare a livello regionale la presenza dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nelle conferenze dei servizi convocate ai sensi degli artt. 242 e 249 del D.lgs 152/06, così come previsto dall'art. 5, comma 3, della citata legge regionale n. 23/06.

Considerata l'articolazione e la complessità delle attività connesse alla approvazione, esecuzione e controllo dei progetti di bonifica ed all'applicazione delle disposizioni transitorie, saranno delineate nel documento di indirizzo e coordinamento, le azioni di intervento dei diversi soggetti in relazione alle diverse fasi concettuali e temporali di realizzazione dei progetti di bonifica.

L'aspetto metodologico rilevante in questo contesto è dato dall'articolazione del “percorso tecnico e amministrativo”, che strutturato nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti di bonifica, consente di individuare le attività delegate ai Comuni, nella qualità di *Autorità procedenti*, e quelle delle Province, nella qualità di *Autorità di controllo*, che saranno integrate dall' ARPA con sopralluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi).

3 Disposizioni transitorie ed attività istruttorie

La norma transitoria recata dall'art. 265 comma 4 D.Lgs. 152/06 ha dato facoltà ai soggetti interessati di presentare all'Autorità competente una adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica precedentemente autorizzati. Con le modifiche alla L.R. 27/98 apportate dalla L.R. 23/06 detta norma non è stata ulteriormente regolamentata; si deve anche rilevare che l' articolo 10 comma 5, del D.M.

471/99, segnatamente l'allegato 4, aveva previsto che gli obiettivi di bonifica fossero definiti nell'ambito del progetto preliminare approvato dall'autorità competente.

Si deve pertanto dedurre che l'applicazione della norma transitoria dell'articolo 265 comma 4, in accoglimento di istanze presentate entro i termini di scadenza previsti, è circoscritta esclusivamente in presenza di progetti preliminari approvati ai sensi del D.M. 471/99, effettuando conseguentemente l'istruttoria tecnica del documento presentato, disponendo le varianti al progetto preliminare e/o definitivo già approvato.

Tutti i restanti procedimenti notificati in regime di D.lgs 22/97 proseguono sulla base delle nuove procedure stabilite dalla Parte IV- Titolo V del D.lgs 152/06 e segnatamente nei casi in cui:

- non è stato approvato il Piano della caratterizzazione;
- è stato approvato il Piano della caratterizzazione dei siti di ridotte dimensioni riconducibili nelle fattispecie prevista dall'articolo 249.

Si ritiene utile, inoltre, fornire ulteriori indirizzi alle Amministrazioni interessate per adeguare i procedimenti amministrativi di autorizzazione ai sensi delle norme in argomento stabilendo che:

- a) Tutti i siti notificati in regime di 471/99, relativamente ai quali non è stato approvato alcun documento progettuale in sede di Conferenza dei Servizi, seguono l'iter procedurale del D.Lgs 152/06; in particolare, per le "aree contaminate di ridotte dimensioni" di cui all'Allegato 4 del D.Lgs. 152/06, si applicano le procedure semplificate di intervento di cui al citato allegato, così come previsto all'art. 249 del medesimo decreto. I relativi documenti progettuali devono essere conformi ai dettati del medesimo decreto legislativo;
- b) I Piani di Caratterizzazione di siti di ridotte dimensioni approvati in sede di Conferenza di Servizi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 restano validi. La caratterizzazione del sito dovrà tuttavia essere integrata per la determinazione dei parametri di input dell'analisi di rischio, ove necessaria, in base a quanto disposto dall'Allegato 4 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto d). L'eventuale caratterizzazione integrativa non sarà sottoposta ad approvazione. Verrà approvato, in Conferenza dei Servizi, un unico progetto di bonifica predisposto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06;
- c) I Piani di Caratterizzazione di siti non riconducibili alla fattispecie di cui sopra, approvati in sede di Conferenza di Servizi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 restano validi ma vanno integrati, qualora non ricorrano le condizioni di cui al successivo punto d), al fine di uniformare i contenuti dei Piani ai nuovi disposti di cui all'Allegato 2 al D.Lgs. 152/2006 e renderli, quindi, funzionali alla successiva fase di analisi di rischio. Il Comune, ricevuta la documentazione, procede all'approvazione della stessa in Conferenza dei Servizi e, quindi, secondo quanto disposto all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- d) Con riferimento ai Piani di Caratterizzazione approvati di cui ai precedenti punti b) e c), nel caso in cui le indagini eseguite abbiano permesso di rilevare l'assenza di contaminazione, il documento contenente i risultati della caratterizzazione è esaminato in una apposita Conferenza dei Servizi. Con l'approvazione di tale elaborato, la Conferenza dei Servizi dichiara concluso positivamente il procedimento, ferme restando le attività di controllo da parte degli organi competenti.

4 Attività di controllo

Le attività da sviluppare riguardano, in particolare, la messa a punto del sistema dei controlli che attraverso la realizzazione di sopralluoghi in campo e riscontri diretti (campionamento e analisi) completi l'istruttoria tecnico amministrativa e consenta la validazione dei risultati nelle varie fasi della bonifica di un sito (caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica vera e propria), fino alla certificazione, ovvero al controllo delle autocertificazioni prodotte dai soggetti responsabili.

Lo scopo è quindi quello di individuare con certezza il percorso operativo che conduce alla certificazione di avvenuta bonifica di un sito e a ritroso la raccolta e la verifica delle diverse azioni che compongono il procedimento.

La complessità e l'articolazione delle attività, che possono essere oggetto di un programma organico di conduzione dei procedimenti di bonifica, richiedono necessariamente la definizione chiara delle attività e

delle modalità di corretta integrazione tra l'azione amministrativa e tecnica dei diversi soggetti al fine di pianificare le prestazioni e conseguentemente di disporre di risorse adeguate in relazione al numero e alla complessità delle attività richieste.

In particolare, con riferimento a quanto previsto alla parte IV del titolo V del D.lgs. 152/06, si possono individuare nelle seguenti fasi del processo di bonifica l'esigenza di condurre gli "accertamenti tecnici" contestuali all'iter tecnico amministrativo, finalizzati al controllo e certificazione di avvenuta bonifica:

- Verifiche in fase di caratterizzazione – finalizzate a riconoscere la corretta dimensione dei fenomeni di contaminazione;
- Verifiche e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza adottate;
- Verifiche durante le operazioni di bonifica, messa in sicurezza- finalizzate al controllo dell'efficacia delle diverse fasi del processo;
- Verifiche durante le operazioni di collaudo in relazione al progetto approvato – finalizzate alla integrazione del "quadro tecnico" di riferimento e quindi alla predisposizione della relazione tecnica di supporto (art. 248 comma 2).

5 Elementi di dettaglio procedurale

La partecipazione e l'apporto dell' ARPA all'azione dei Comuni, delle Province e della Regione nel quadro dei procedimenti di bonifica si esplicita complessivamente attraverso:

- Verifica, analisi e valutazione tecnica della documentazione di progetto nelle diverse fasi istruttorie;
- Verifiche, attraverso sopralluoghi, circa la conduzione e lo sviluppo delle azioni conseguenti ad atti autorizzativi;
- Verifica, attraverso l'effettuazione di campionamenti e analisi (con quantificazione numerica e scelta dei controcampioni da validare di concerto con la Provincia), a supporto delle fasi di messa in sicurezza d'emergenza/urgenza, autocertificazione, caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica, ecc.

Per rendere più esplicita la definizione delle attività prestate dall' ARPA a supporto delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e della Regione si evidenziano nel seguito le fasi di svolgimento delle citate verifiche ed accertamenti tecnici, nel corso dei procedimenti disciplinati dal D.lgs 152/06 e dagli allegati al Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

5.1 Adempimenti del responsabile dell'inquinamento

Al verificarsi dell'evento di cui al comma 1 dell'art. 242, il responsabile dell'inquinamento effettua la comunicazione di cui all'art. 304, comma 2 alla Provincia, al Comune, all' ARPA competente per territorio alla Regione e al Prefetto. La comunicazione sarà effettuata secondo lo schema riportato nell'allegato A1.

A seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione e delle indagini preliminari nell'area interessata dall'evento, il responsabile dell'inquinamento provvede ad inviare agli stessi enti:

- a) l'autocertificazione redatta secondo lo schema riportato nell'allegato A2, al completamento delle indagini preliminari, qualora non ci sia stato superamento delle CSC,
- b) l'immediata comunicazione, redatta secondo lo schema nell'allegato A1bis, qualora sia stato accertato il superamento delle CSC, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate o che si intendono adottare; specificando inoltre le eventuali caratteristiche di ridotte dimensioni del sito per l'applicazione delle procedure semplificate di intervento (art .249 ed Allegato 4 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06). Qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza riportino i valori al di sotto delle CSC la comunicazione riguardante siti di ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata, (caso 1), sarà aggiornata

entro 30 giorni da una Relazione Tecnica descrittiva degli interventi effettuati e da una autocertificazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato A2bis.

- c) il piano della caratterizzazione entro 30 giorni dall'accertamento della contaminazione. La documentazione dovrà essere accompagnata dalla scheda anagrafica di cui all'allegato A3 ed alla scheda informativa di cui all'allegato A3bis compilata nella sezione A e sezione B parte I.

N.B. Qualora il responsabile dell'inquinamento metta a disposizione dell'ARPA i necessari apprestamenti tecnici per l'esecuzione delle verifiche e controlli occorrenti, potrà darne comunicazione entro 15 gg dalla presentazione dell'autocertificazione.

5.2 Comunicazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni o di soggetti non responsabili della potenziale contaminazione (ex art. 244 c. 1, art. 244 c. 2)

Le pubbliche Amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuino siti nei quali accertino superamenti delle CSC ne danno comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione e all'ARPA in base allo schema riportato nell'allegato A1ter.

La Provincia effettua le attività di accertamento volte all'individuazione del responsabile della contaminazione, adotta i provvedimenti di diffida e ne dà comunicazione alla Regione, Comune ed ARPA.

Possono, altresì, effettuare la comunicazione, mediante compilazione del modello di cui all'allegato A1, i proprietari o gestori di siti non responsabili del superamento o del pericolo concreto e attuale di superamento delle CSC.

5.3 Analisi di rischio e progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente

Il responsabile dell'inquinamento trasmette, entro i termini previsti dai commi 4, 6 e 7 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, a tutti gli enti interessati, la documentazione tecnico-progettuale relativa all'analisi di rischio sito specifica, al piano di monitoraggio ed agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente se richiesti.

La documentazione tecnica relativa all'analisi di rischio sito specifica dovrà essere accompagnata dalle risultanze del piano di caratterizzazione, dalla scheda anagrafica aggiornata, nonché dalla scheda informativa di cui all'allegato A3bis compilata nelle sezioni A, B e C.

La documentazione tecnico-progettuale degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e dell'analisi di rischio sito specifica dovrà essere accompagnata dalla scheda aggiornata e dalla scheda informativa di cui all'allegato A3bis compilata in tutte le sezioni.

5.4 Conferenze di Servizi

Il Comune, acquisito il piano della caratterizzazione, o i risultati dell'analisi di rischio sito specifica, o il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, convoca la conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri ai sensi della L. 241/90 e s.m.i..

La Provincia e l'ARPA riportano i risultati dell'istruttoria svolta.

L'ARPA coadiuva, altresì, la Struttura Regionale competente in materia di Rifiuti ai fini del rilascio del parere conclusivo per l'approvazione della caratterizzazione del sito e del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.

5.5 Approvazioni

Le approvazioni e le autorizzazioni relative alle attività di cui al punto 5.4 o del piano di monitoraggio, sono disposti dal Comune attraverso determinazione dirigenziale.

Per l'approvazione del Piano di monitoraggio, Il Comune, acquisito il parere della Provincia coadiuvata dall'ARPA, emette i provvedimenti di competenza.

La certificazione relativa al completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa e permanente emessa dalla Provincia, viene trasmessa al Comune, alla Regione e all'ARPA competente per territorio.

5.6 Controlli

In base all'art. 197 del DLgs.152/06, in attuazione dell'art. 19 del D.Lgs.267/00, le attività di controllo in materia bonifiche di siti inquinati vengono svolte dalla Provincia.

Il supporto tecnico e la collaborazione dell' ARPA, prevista dagli articoli 242 c.2, 248 c.1 e 2, viene regolata ai sensi del c.2 dell'art. 197, attraverso la sottoscrizione di una convenzione il cui schema è riportato nell'allegato B.

5.7 Anagrafe dei siti da bonificare

Ai fini della attivazione dell'anagrafe dei siti da bonificare, le Province sono tenute a trasmettere, entro il 30 giugno 2008 alla Regione e all' ARPA competente per territorio, l'elenco aggiornato dei siti da bonificare presenti nel proprio territorio completo delle informazioni relative al sito secondo lo schema di cui all'allegato A3.

Ai fini dell'aggiornamento della suddetta anagrafe l' ARPA acquisisce le schede, verifica le informazioni contenute nelle stesse e le trasmette al competente ufficio regionale con cadenza semestrale.

5.8 Oneri

Le attività di controllo, collaudo e certificazione di avvenuta bonifica poste in capo alla Provincia, svolte nei modi previsti dalla normativa, sono da effettuarsi, in base all'art.2 c.3 del D.Lgs. 152/06, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sono pertanto posti a carico del responsabile della contaminazione gli oneri aggiuntivi derivati alla pubblica amministrazione per lo svolgimento delle attività conseguenti alla contaminazione.

Tali oneri sono stabiliti in via forfetaria e calcolati in base alle tabelle sotto riportate. Ad essi vanno aggiunti il costi delle specifiche attività analitiche di controllo svolte nel corso del procedimento calcolate in base al tariffario dell' ARPA vigente.

Superficie sito	Controlli per autocertificazioni	Attività di caratterizzazione e analisi di rischio	Attività in fase di bonifica e/o messa in sicurezza	verifiche finali per certificazioni di avvenuta bonifica
Sino a 1000 mq	300	500	500	300
Da 1000 mq a 2000 mq	500	800	800	500
Maggiorazione (1)	200	250	250	200

(1) applicabile in maniera incrementale per ogni ulteriore porzione di 2000 mq o frazione di 2000 mq oltre la prima.

ALLEGATO A1 - SCHEMA DI COMUNICAZIONE

A Comune
 Provincia
 Regione
 ARPA Lazio
 Prefettura

Oggetto: comunicazione ai sensi degli art 242 e 245 del D.Lgs. 152/06

Soggetto responsabile dell'inquinamento
 Soggetto Interessato (non responsabile)
 data e ora in cui è stato rilevato il fatto

evento di potenziale contaminazione contaminazione storica

descrizione evento
 Misure di prevenzione e contenimento da adottare

ANAGRAFICA DEL SITO

Denominazione
 Località
 Via/Piazza /Strada n° civico
 Provincia CAP
 Comune

Estremi catastali
 Coord. Gauss-Boaga X
 Y

Proprietario del Sito

Tipologia del Sito <input type="checkbox"/> operazioni gestione rifiuti <input type="checkbox"/> aree industriali dismesse <input type="checkbox"/> aree industriali in attività <input type="checkbox"/> rilasci di sostanze <input type="checkbox"/> attività minerarie o estrattive <input type="checkbox"/> impianti di stoccaggio o adduzione carburanti <input type="checkbox"/> aree agricole oggetto di spandimento incontrollato <input type="checkbox"/> discariche autorizzate <input type="checkbox"/> impianti di stoccaggio rifiuti <input type="checkbox"/> operazioni di recupero rifiuti <input type="checkbox"/> altro <input type="text"/>	Destinazione d'uso Prevalente <input type="checkbox"/> area residenziale <input type="checkbox"/> area agricola <input type="checkbox"/> area commerciale <input type="checkbox"/> area industriale <input type="checkbox"/> area incolta <input type="checkbox"/> area naturale/protetta <input type="checkbox"/> infrastrutture viarie e aree limitrofe <input type="checkbox"/> corpo idrico <input type="checkbox"/> altro <input type="text"/>
---	---

Allegati: relazione tecnica

Data _____

Firma _____

ALLEGATO A1 bis - SCHEMA DI COMUNICAZIONE

A Comune
 Provincia
 Regione
 ARPA Lazio
 Prefettura

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art.242 comma 3 del D.Lgs. 152/06

Soggetto responsabile dell'inquinamento
 data e ora in cui è stato rilevato il fatto

Ricorrono gli estremi di applicazione dell'art.249 (procedure semplificate)

Motivi

--

Stima dell'estensione della potenziale contaminazione (mq)

--	--

descrizione evento	
Misure di prevenzione adottate	
Interventi di messa in sicurezza di emergenza adottati/da adottare	
Comparti ambientali interessati	
Contaminazioni riscontrate con superamento CSC	

ANAGRAFICA DEL SITO

Denominazione			
Località			
Via/Piazza /Strada		n° civico	
Provincia		CAP	
Comune			
Estremi catastali			
Coord. Gauss-Boaga	X		
	Y		

Proprietario del Sito

--

Tipologia del Sito	<input type="checkbox"/> operazioni gestione rifiuti <input type="checkbox"/> aree industriali dismesse <input type="checkbox"/> aree industriali in attività <input type="checkbox"/> rilasci di sostanze <input type="checkbox"/> attività minerarie o estrattive <input type="checkbox"/> impianti di stoccaggio o adduzione carburanti <input type="checkbox"/> aree agricole oggetto di spandimento incontrollato <input type="checkbox"/> discariche autorizzate <input type="checkbox"/> impianti di stoccaggio rifiuti <input type="checkbox"/> operazioni di recupero rifiuti <input type="checkbox"/> altro <input style="width: 100px;" type="text"/>	Destinazione d'uso Prevalente	<input type="checkbox"/> area residenziale <input type="checkbox"/> area agricola <input type="checkbox"/> area commerciale <input type="checkbox"/> area industriale <input type="checkbox"/> area incolta <input type="checkbox"/> area naturale/protetta <input type="checkbox"/> infrastrutture viarie e aree limitrofe <input type="checkbox"/> corpo idrico <input type="checkbox"/> altro <input style="width: 100px;" type="text"/>
---------------------------	--	--------------------------------------	---

Allegati: relazione tecnica e cronoprogramma attività

Data _____

Firma _____

ALLEGATO A1 ter - SCHEMA DI COMUNICAZIONE

A Comune
 Provincia
 Regione
 ARPA Lazio
 Prefettura

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art.244 comma 1 del D.Lgs. 152/06

Soggetto o Organo della Pubblica Amministrazione	
Soggetto responsabile dell'inquinamento	
data e ora in cui è stato rilevato il fatto	

descrizione evento	
Contaminazioni riscontrate con superamento CSC	

ANAGRAFICA DEL SITO

Denominazione		n° civico	
Località			
Via/Piazza /Strada		CAP	
Provincia			
Comune			

Estremi catastali	
Coord. Gauss-Boaga	X
	Y

Proprietario del Sito

Tipologia del Sito <input type="checkbox"/> operazioni gestione rifiuti <input type="checkbox"/> aree industriali dismesse <input type="checkbox"/> aree industriali in attività <input type="checkbox"/> rilasci di sostanze <input type="checkbox"/> attività minerarie o estrattive <input type="checkbox"/> impianti di stoccaggio o adduzione carburanti <input type="checkbox"/> aree agricole oggetto di spandimento incontrollato <input type="checkbox"/> discariche autorizzate <input type="checkbox"/> impianti di stoccaggio rifiuti <input type="checkbox"/> operazioni di recupero rifiuti <input type="checkbox"/> altro <input type="text"/>	Destinazione d'uso Prevalente <input type="checkbox"/> area residenziale <input type="checkbox"/> area agricola <input type="checkbox"/> area commerciale <input type="checkbox"/> area industriale <input type="checkbox"/> area incolta <input type="checkbox"/> area naturale/protetta <input type="checkbox"/> infrastrutture viarie e aree limitrofe <input type="checkbox"/> corpo idrico <input type="checkbox"/> altro <input type="text"/>
---	---

Allegati: verbali di accertamento

Data _____

Firma _____

**Linee guida all'autocertificazione
resa ai sensi del comma 2 dell'art. 242 del D.lgs 152/06**

La dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art.242, sono state realizzate tutte le indagini necessarie a dimostrare che l'evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento delle CSC.

Contenuto dell'autocertificazione:

1. dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art.242, sono state realizzate tutte le misure necessarie di prevenzione previste dall'art. 240 lettera "i";
2. dichiarazione che non si sono verificati eventi, , per i quali è stato necessario eseguire misure di riparazione o interventi di emergenza (art. 240 lettere "l" e "m"), quali ad esempio quelli previsti dall'art. 240 lettera "t";
3. dichiarazione che l'indagine preliminare effettuata risulta rappresentativa dell'evento di potenziale contaminazione rispetto a:
 - matrici ambientali potenzialmente coinvolte;
 - localizzazione dei punti di indagine e ubicazione dei punti di prelievo;
 - metodologie di campionamento e indagine utilizzati;
 - parametri chimici ricercati;
 - metodiche analitiche applicate;
4. Dichiarazione che l'evento di potenziale contaminazione non comporta la presenza di sostanze per le quali non sono disponibili le CSC di riferimento;
5. Dichiarazione di non superamento, per acque sotterranee e terreno, delle CSC relative ai potenziali contaminanti del sito;
6. Dichiarazione che si è provveduto al ripristino della zona potenzialmente contaminata

Documentazione a corredo dell'autocertificazione:

- a) Schede descrittive dei contaminati di cui all'evento
- b) Descrizione delle misure di prevenzione adottate.
- c) Descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata.
- d) Cartografia con ubicazione dei punti di indagine.
- e) Profondità di campionamento, stratigrafie , descrizione litologica evidenziata dai sondaggi, descrizione delle eventuali evidenze organolettiche in campo.
- f) Elenco delle sostanze chimiche ricercate su tutte le matrici ambientali, report analitici di laboratori certificati.
- g) Report fotografici dei luoghi nelle diverse fasi di intervento e a completamento degli stessi.
- h) Relazione attestante la corretta gestione dei rifiuti corredata da formulari, elenco trasportatori, siti di smaltimento/recupero e relativi atti autorizzatori.

N.B. Le indagini atte a verificare il non superamento delle CSC devono prevedere il prelievo di tutti i campioni in doppia aliquota. Le seconde aliquote dovranno essere conservate a cura del responsabile dell'intervento (allegato 2 – parte quarta DLgs.152/06) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto dal punto 5.4 e 5.5 del presente documento al fine da rendere possibile la presa d'atto delle indagini condotte.

**Linee guida all'autocertificazione resa in
Procedura semplificata ai sensi dell' art. 249 del D.lgs 152/06
Allegato 4 - caso 1**

1. Dichiarazione del soggetto responsabile che entro le 48 ore successive alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art.242, sono state realizzate tutte le misure necessarie di prevenzione previste dall'art. 240 lettera "i";
2. Dichiarazione che le indagini preliminari e successive effettuate risultano rappresentativa dell'evento di potenziale contaminazione rispetto a:
 - matrici ambientali potenzialmente coinvolte;
 - localizzazione dei punti di indagine e ubicazione dei punti di prelievo;
 - metodologie di campionamento e indagine utilizzati;
 - parametri chimici ricercati;
 - metodiche analitiche applicate;
3. Dichiarazione che l'evento di potenziale contaminazione non comporta la presenza di sostanze per le quali non sono disponibili le CSC di riferimento;
4. Dichiarazione che a seguito dell'asportazione degli inquinanti in fase separata non risultano, per le acque sotterranee, superamenti delle CSC relativamente ai potenziali contaminanti del sito;
5. Dichiarazione che si è provveduto al ripristino della zona potenzialmente contaminata

Documentazione a corredo dell'autocertificazione:

- a) Schede descrittive dei contaminati immessi nell'ambiente
- b) Elenco dei componenti ambientali interessati dalla contaminazione
- c) Descrizione delle misure di prevenzione adottate.
- d) Descrizione delle misure di emergenza messe in atto e delle modalità di valutazione della loro efficacia
- e) Descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata.
- f) Cartografia con ubicazione dei punti di indagine.
- g) Profondità di campionamento, stratigrafie , descrizione litologica evidenziata dai sondaggi, descrizione delle eventuali evidenze organolettiche in campo.
- h) Elenco delle sostanze chimiche ricercate su tutte le matrici ambientali, report analitici di laboratori certificati.
- i) Report fotografici dei luoghi nelle diverse fasi di intervento e a completamento degli stessi.
- j) Relazione attestante la corretta gestione dei rifiuti corredata da formulari, elenco trasportatori, siti di smaltimento/recupero e relativi atti autorizzatori.

N.B. Le indagini atte a verificare il ritorno entro i previsti valori delle CSC devono prevedere il prelievo di tutti i campioni in doppia aliquota. Le seconde aliquote dovranno essere conservate a cura del responsabile dell'intervento (allegato 2 – parte quarta DLgs.152/06) per il tempo indicato dagli Enti secondo quanto previsto dal punto 5.4 e 5.5 del presente documento al fine da rendere possibile la presa d'atto delle indagini condotte.

ALLEGATO A3

scheda anagrafica dei siti contaminati

http://www.apat.gov.it/site/_Files/Suolo_Territorio/TEC_anagrafe_siti_contaminati_criteri.pdf

A. SEZIONE ANAGRAFICA

A1. SITO

(informazione prioritaria) • CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL SITO [n° ordine regionale]
(informazione prioritaria) • CODICE/I DI ALTRO/I SITI COLLEGATI [n° ordine regionale]
(informazione prioritaria) • INDIVIDUAZIONE DEL SITO Sito di interesse nazionale <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Sito che interessa più comuni <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Provincia/e Comune/i Indirizzo del sito Via / Località Denominazione Coordinate (definendo il sistema di proiezione: UTM, GAUSS-BOAGA) Tavoletta/e IGM (1:25.000)
(informazione prioritaria) • INSERIMENTO NELL'ANAGRAFE Data di inserimento nell'Anagrafe Documento di riferimento: <input type="checkbox"/> Notifica <input type="checkbox"/> Accertamento <input type="checkbox"/> Comunicazione <input type="checkbox"/> Altro
• SUPERFICIE CONTAMINATA Superficie contaminata stimata [m2] Particelle catastali interessate Superficie contaminata accertata [m2] Particelle catastali interessate
• DESTINAZIONE D'USO VIGENTE PREVISTA DAL PRGC <input type="checkbox"/> Uso verde pubblico, privato e residenziale <input type="checkbox"/> Uso commerciale e industriale <input type="checkbox"/> Uso agricolo (quando verranno definiti i limiti)
• DESTINAZIONE D'USO PREVISTA DAL PROGETTO DI BONIFICA APPROVATO AI SENSI DEL D.M. 471/99 <input type="checkbox"/> Uso verde pubblico, privato e residenziale <input type="checkbox"/> Uso commerciale e industriale <input type="checkbox"/> Uso agricolo (quando verranno definiti i limiti)

TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA SUL SITO	TIPOLOGIA AREA
Specificare se: <input type="checkbox"/> Attiva <input type="checkbox"/> Dismessa	
Attività: <input type="checkbox"/> Industriale <input type="checkbox"/> Commerciale <input type="checkbox"/> Mineraria <input type="checkbox"/> Cava <input type="checkbox"/> Attività di gestione rifiuti (Precisare all. B e C del D.Lgs.22/97)	<input type="checkbox"/> Area residenziale <input type="checkbox"/> Area agricola <input type="checkbox"/> Area commerciale <input type="checkbox"/> Area Industriale <input type="checkbox"/> Area incolta <input type="checkbox"/> Area naturale/protetta <input type="checkbox"/> Infrastrutture viarie ed aree limitrofe <input type="checkbox"/> Corpo idrico <input type="checkbox"/> Altro
<input type="checkbox"/> D.... <input type="checkbox"/> R.... <input type="checkbox"/> Altro	
• CODICE ISTAT ATTIVITÀ PRINCIPALE	

Note sezione A1 (campo descrittivo)

A2. INTERVENTI

• TIPOLOGIA INTERVENTO Messa in Sicurezza d'Emergenza Bonifica e ripristino ambientale Bonifica e ripristino ambientale con Misure di Sicurezza Messa in Sicurezza Permanente Intervento non necessario e Documento amministrativo di riferimento: Atto amministrativo regionale o provinciale Verifica Enti di controllo Altro
• CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA <input type="checkbox"/> Rimozione dei rifiuti <input type="checkbox"/> Raccolta liquidi sversati <input type="checkbox"/> Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti <input type="checkbox"/> Drenaggi <input type="checkbox"/> Barriere di contenimento fisiche provvisorie <input type="checkbox"/> Copertura impermeabile temporanea <input type="checkbox"/> Stoccaggio su platee impermeabili <input type="checkbox"/> Rimozione o svuotamento di bidoni, container <input type="checkbox"/> Messa in opera di barriere <input type="checkbox"/> Altro
• DURATA PREVISTA DELL'INTERVENTO DI BONIFICA APPROVATO AI SENSI DEL D.M. 471/99 [mesi]
• INTERVENTO PER FASI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Suddivisione per fasi temporali <input type="checkbox"/> Suddivisione per aree <input type="checkbox"/> Numero di fasi

Note sezione A2 (campo descrittivo)

A3. SOGGETTI

<p>(informazione prioritaria) PROPRIETARIO/I DELL' AREA <input type="checkbox"/> Pubblico <input type="checkbox"/> Privato Nome o ragione sociale Recapito (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia) Codice Fiscale Partita IVA</p>
<p>(informazione prioritaria) UTILIZZATORE/I DELL' AREA <input type="checkbox"/> Pubblico <input type="checkbox"/> Privato Nome o ragione sociale Recapito (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia) Codice Fiscale Partita IVA</p>
<p>(informazione prioritaria) CONCESSIONARIO DELL' AREA <input type="checkbox"/> Pubblico <input type="checkbox"/> Privato Nome o ragione sociale Recapito (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia) Codice Fiscale Partita IVA</p>
<p>(informazione prioritaria) • CURATORE FALLIMENTARE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Nome o ragione sociale Recapito (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia) Codice Fiscale Partita IVA</p>
<p>RESPONSABILE/I DELL' INQUINAMENTO <input type="checkbox"/> Pubblico <input type="checkbox"/> Privato <input type="checkbox"/> Proprietario <input type="checkbox"/> Utilizzatore/Concessionario <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Ignoto Nome o ragione sociale Recapito (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia) Codice Fiscale Partita IVA</p>
<p>• ENTI DI CUI SI AVVALE LA REGIONE per gli interventi in via sostitutiva <input type="checkbox"/> Comune <input type="checkbox"/> Provincia <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Altro Nome Recapito (via, n. civico, CAP, Comune, Provincia) Codice Fiscale Partita IVA</p>
<p>Note sezione A3 (campo descrittivo)</p>

NOTE PER LA COMPILAZIONE

A. SEZIONE ANAGRAFICA

Sono contenute in questa sezione sia le informazioni generali che riguardano la storia del sito (proprietario, responsabile inquinamento, soggetto a cui compete l'intervento di bonifica, attività produttive, livello di attuazione della bonifica,..) sia le informazioni relative alla sua localizzazione. Le informazioni da inserire in questa sezione sono raggruppate in tre sottosezioni: sito, interventi, soggetti.

A1. SITO

Codice di identificazione del sito: il codice identificativo deve essere univoco a tutti i livelli territoriali; nella formazione del codice occorre dunque inserire il codice ISTAT della Regione.

Codice/i di altro/i sito/i collegato/i: questo campo può contenere i codici identificativi di uno o più siti strettamente correlati con il sito in oggetto, o perché adiacenti a tale sito, o perché originati successivamente da una suddivisione del sito originario per opportunità operative (quali proprietari diversi, tempi di progettazione e di bonifica molto diversificati, siti evidenziati successivamente e gestiti in modo autonomo).

Sito di interesse nazionale: deve essere indicato se il sito è stato inserito tra quelli di interesse nazionale ed è dunque ricompreso negli elenchi della legge 426/98 e s.m.i.

Sito che interessa più comuni: deve essere indicato se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di due o più Comuni.

Testo definitivo concordato nell'ambito del Tavolo di consultazione ANPA-Regioni-ARPA-APPA 30

Provincia/e: indicare i nomi della Provincia o delle Province su cui ricadono i terreni contaminati.

Comune/i: indicare il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'area di intervento; l'indicazione deve avvenire anche attraverso il codice ISTAT completo del/i Comune/i.

Indirizzo del sito – Via/Località: indicare l'indirizzo del sito, comprensivo di Via e numero civico e/o del nome della località; nel caso di siti con più accessi, indicare quello principale o comunque normalmente utilizzato.

Denominazione: se esiste, indicare la denominazione con cui viene generalmente chiamato il sito.

Data di inserimento nell'Anagrafe e documento di riferimento: deve essere riportata la data di inserimento del sito nell'Anagrafe, indicando altresì il documento di riferimento (notifica, accertamento, comunicazione,...).

Coordinate: devono essere indicate le coordinate del sito, indicando il sistema di proiezione utilizzato (quali UTM, Gauss-Boaga e relativi fusi); le coordinate devono essere riferite al centroide della superficie contaminata.

Tavoletta/e IGM: indicare il numero ed il nome della/e tavoletta/e IGM (scala 1:25.000) sulle quali ricade l'area contaminata.

Superficie contaminata stimata (m²) – Particelle catastali interessate: indicare la superficie che si presume contaminata al momento dell'inserimento del sito in Anagrafe. Indicare altresì le particelle catastali interessate dalla superficie contaminata stimata; le particelle devono essere indicate con il n° di foglio, il n° di particella ed il nome e cognome del proprietario. Si fa presente che la superficie totale delle particelle interessate non deve necessariamente coincidere con la superficie contaminata stimata; quest'ultima infatti è generalmente inferiore in quanto può interessare solo una porzione delle particelle catastali.

Superficie contaminata accertata (m²) – Particelle catastali interessate: indicare la superficie contaminata accertata dagli elaborati progettuali. Indicare altresì le particelle catastali interessate dalla superficie contaminata accertata; le particelle devono essere indicate con il n° di foglio, il n° di Particella ed il nome e cognome del proprietario. Si fa presente che la superficie totale delle particelle interessate non deve necessariamente coincidere con la superficie contaminata accertata; quest'ultima infatti è generalmente inferiore in quanto può interessare solo una porzione delle particelle catastali.

Destinazione d'uso vigente (da PRGC): va indicata la destinazione d'uso prevista dal vigente Piano

regolatore generale comunale per il sito considerato; l'uso va ricondotto ad una delle tre categorie indicate, fra le quali è stato ricompreso anche l'utilizzo agricolo, anche se per tale utilizzo esistono al momento solo dei limiti stabiliti da alcune regioni. Nel caso il sito ricomprenda aree a destinazioni diverse, va indicato l'uso prevalente, sempre in riferimento all'area che è effettivamente oggetto dell'intervento di bonifica.

Destinazione d'uso prevista dal progetto di bonifica approvato: va indicata la destinazione d'uso prevista dal progetto definitivo di bonifica approvato in conferenza dei servizi per il sito considerato; l'uso va ricondotto ad una delle tre categorie indicate, fra le quali è stato ricompreso anche l'utilizzo agricolo, anche se per tale utilizzo esistono al momento solo dei limiti stabiliti da alcune regioni. Nel caso il sito ricomprenda aree a destinazioni diverse, va indicato l'uso prevalente, sempre in riferimento all'area che è effettivamente oggetto dell'intervento di bonifica.

Tipo di attività svolta sul sito: va indicata l'attività prevalente svolta sul sito, specificando se è una attività tutt'ora in corso o se il sito è dismesso; nel caso di attività di gestione dei rifiuti, indicare la/le tipologia/e di smaltimento o di recupero avvalendosi delle sigle (D1, D2,...R1, R2,...) contenute negli Allegati B e C del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.

Codice ISTAT attività principale: riportare il codice ISTAT dell'attività economica principale svolta sul sito; per i siti dismessi, indicare l'ultima attività nota. Come riferimento, si può utilizzare l'elenco di attività contenuto nell'Allegato 2 del DPCM 31/3/1999 sul MUD.

A2. INTERVENTI

Tipologia di intervento: va indicata la tipologia di intervento effettuata sul sito precisando se c'è stato un intervento di messa in sicurezza d'emergenza. Va altresì indicato se, per un sito già inserito in anagrafe, si è successivamente (in genere al termine della fase di caratterizzazione) accertata una non necessità di intervento; in questo caso occorre indicare l'atto amministrativo che conferma tale Testo definitivo concordato nell'ambito del Tavolo di consultazione ANPA-Regioni-ARPA-APPA 32 scelta e che revoca l'inserimento nell'Anagrafe, facendo decadere ogni vincolo sulle particelle catastali interessate.

Caratteristiche tecniche degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza: se sul sito sono stati effettuati degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, indicare il/gli intervento/i effettuati.

Durata prevista dell'intervento di bonifica: va indicata, come numero di mesi, la durata prevista dell'intervento di bonifica così come desunta dal progetto definitivo approvato.

Intervento per fasi: deve essere indicato se sul sito è previsto un intervento per fasi ai sensi dell'art. 11 del DM 471/99; in tal caso occorre anche indicare se si tratta di fasi temporali, che non prevedono certificazioni intermedie e svincolo di aree, oppure se si tratta di una suddivisione per fasi areali, dove sono previste certificazioni intermedie (vedi anche sezione C2) sulle aree già bonificate e può essere previsto lo svincolo di tali aree. Occorre anche indicare il numero di fasi complessive.

A3. SOGGETTI

Per tutti i soggetti interessati, vanno riportati i dati anagrafici di riferimento, indicando:

Nome/ragione sociale: riportare per esteso il nome o la ragione sociale; nel caso si tratti di un Comune, riportare il nome del Comune.

Recapito: indicare Via, n.° civico, CAP, Comune, Provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

Proprietario/i dell'area: indicare il/i proprietario/i dell'area secondo le caratteristiche sopra riportate; i proprietari vanno correlati con le particelle catastali di cui alla Sezione A1.

Utilizzatore/i dell'area: deve essere indicato il/i soggetto/i utilizzatore/i effettivo dell'area al momento del rilevamento dell'inquinamento; tale utilizzatore può coincidere con il proprietario oppure può essere un soggetto diverso che vanta dei titoli di utilizzo dell'area stessa.

Concessionario dell'area: può verificarsi il caso in cui il proprietario dell'area o l'utilizzatore (ad esempio un affittuario) abbia dato in concessione l'area stessa ad un soggetto terzo.

Testo definitivo concordato nell'ambito del Tavolo di consultazione ANPA-Regioni-ARPA-APPA 33

Curatore fallimentare: nel caso in cui il sito sia sottoposto a procedura fallimentare, indicare i riferimenti del curatore fallimentare.

Responsabile dell'inquinamento: in questo campo, oltre alle informazioni anagrafiche (se sono note), va indicato se il responsabile è un soggetto pubblico o privato e se coincide con una delle figure sopra descritte.

ALLEGATO A3 Bis - SCHEDA INFORMATIVA**INFORMAZIONI GENERALI SUL SITO**Codice di identificazione del sito (n° ordine regionale) Codice/i di altro/i siti collegati (n° ordine regionale) **Individuazione del sito**Sito di interesse nazionale si noSito che interessa più comuni si no

Denominazione

Località

Indirizzo via/piazza/strada CAP

Comune/i Provincia/e

Coordinate Gauss Boaga X

Y

Inserimento nell'anagrafeData di inserimento nell'anagrafe Documento di riferimento Notifica Accertamento Comunicazione Altro**Superficie contaminata**Superficie contaminata stimata (m²) Particelle catastali interessate Superficie contaminata Accertata (m²) Particelle catastali interessate **Tipologia del Sito**

- operazioni gestione rifiuti
- aree industriali dismesse
- aree industriali in attività
- rilasci di sostanze
- attività minerarie o estrattive
- impianti di stoccaggio o adduzione carburanti
- aree agricole oggetto di spandimento incontrollato

Attività di gestione rifiuti

- discariche autorizzate
- Impianti di trattamento
- impianti di stoccaggio
- Impianti di recupero rifiuti
- altro

Tip. recupero/smaltimento **Destinazione d'uso Prevalente**

- area residenziale
- area agricola
- area commerciale
- area industriale
- area incolta
- area naturale/protetta
- infrastrutture viarie e aree limitrofe
- corpo idrico
- altro

Codice ISTAT Attività Tipologia Attività (da Codice ISTAT)

SOGGETTI COINVOLTI

COMUNI Interessati

Proprietario dell'area

Nome o ragione sociale			
Indirizzo via/piazza/strada		CAP	
Comune		Provincia	

Responsabile dell'inquinamento

- Pubblico
 Privato
 Proprietario
 Utilizzatore/Concessionario
 Altro
 Ignoto

Nome o ragione sociale			
Indirizzo via/piazza/strada		CAP	
Comune		Provincia	

Esecutore degli interventi

- Esecuzione in danno
 Esecuzione Volontaria
 Altro

Nome o ragione sociale			
Indirizzo via/piazza/strada		CAP	
Comune		Provincia	

Sezione A

Contaminazioni rilevate in fase di indagine preliminare

<u>Suolo/Sottosuolo</u>		<u>Acque sotterranee</u>	
Sostanza	Concentrazione max mg/kg SS	Sostanza	Concentrazione massima µg/lit

Sezione B**Piano di caratterizzazione****Parte I - Caratterizzazione Idrogeologica****Stratigrafia**

	I Strato	II Strato	III Strato	IV Strato	V Strato	VI Strato	VII Strato
Profondità tetto							
Profondità letto							
Composizione granulometrica prevalente							
Densità							
Porosità							
% Acqua							

Geomorfologia generale dell'area

Quadro geologico di riferimento	
Morfologia	
Dissesti	

Acque sotterranee

	I Falda	II Falda	III Falda
Tipo di falda			
Soggiacenza m.d.p.c			
Contaminazione			
Direzione del flusso			
Gradiente idraulico			
Conducibilità idraulica (m/s)			
Data ultima verifica			

Pozzi

	n° Totale	n° Pozzi contaminati	Pozzi pubblici contaminati	Pozzi privati contaminati
Pozzi nel sito				
Pozzi entro 100 mt				
Pozzi tra 100 e 500 mt				
Pozzi tra 500 e 1000 mt				
Pozzi tra 1000 e 5000 mt				

Misure di sicurezza adottate	
Limitazioni d'uso dell'area	
Variazioni dello strumento urbanistico	

Piano di monitoraggio post Analisi di Rischio

Matrice	Suolo Sottosuolo	Acque Superficiali	Acque Sotterranee	Aria	Sedimenti
Periodicità					
Durata					

Sezione D

Attività di bonifica o Messa in Sicurezza Operativa o Permanente

Tipologia di intervento	
-------------------------	--

Intervento per fasi Sì No n° fasi

Suddivisione in Sub Aree Sì No n° Sub Aree

Dati Quantitativi

Superficie interessata (m ²)	
Volumi di suolo e sottosuolo interessati (m ³)	
Volumi di acque superficiali interessate (l/s)	
Volumi di acque sotterranee interessate (l/s)	

Metodologie di bonifica/messa in sicurezza adottate

In situ

Terreni

Tecnica	
Volume di progetto (m ³)	
Volume effettivo (m ³)	

Acque di Falda

Tecnica	
Volume di progetto (m ³)	
Volume effettivo (m ³)	

On site

Terreni

Tecnica	
Volume di progetto (m ³)	
Volume effettivo (m ³)	

Acque di Falda

Tecnica	
Volume di progetto (m ³)	
Volume effettivo (m ³)	

Off site

Terreni

Tecnica	
Volume di progetto (m ³)	
Volume effettivo (m ³)	

Acque di Falda

Tecnica	
Volume di progetto (m ³)	
Volume effettivo (m ³)	

Rifiuti da attività di messa in sicurezza/Bonifica

Codice CER	Volume stimato (m ³)	Destinazione	Tipo di Smaltimento

Piano di monitoraggio

Matrice	Suolo Sottosuolo	Acque Superficiali	Acque Sotterranee	Aria	Sedimenti
Periodicità					
Durata					

ALLEGATO B

Convenzione tra la Provincia di ed ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti previsti dagli art. 242 e 248 del D.Lgs 152/06 parte quarta titolo V "Bonifica di siti contaminati";

TRA
PROVINCIA DI.....(di seguito Provincia) rappresentata da
.....
ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, (di seguito ARPA) rappresentata da
.....con sede in via Garibaldi 114 - 02100 Rieti

VISTO

Il Decreto Legislativo del 05 aprile 2006 n. 152 " ;
Il Decreto Ministeriale n° 471 del 1999 " ;
La Legge Regionale 06 Ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)";
la Legge Regionale n° 27 del 9 luglio 98 e s.m.i.

PREMESSO CHE

alle Province competono ai sensi dell'art. 197 del D.lgs 152/06 il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti e specificatamente le attività di controllo previste dagli art. 242 e 248 del D.Lgs 152/06 parte quarta titolo V " Bonifica dei siti contaminati;
per l'esercizio delle funzioni di cui sopra le Province possono avvalersi delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale attraverso la stipula di apposite convenzioni;
ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 45/98 e successive modificazioni, la Regione e gli Enti locali per l'esercizio, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle funzioni amministrative, si avvalgono del supporto tecnico scientifico di ARPA ai sensi dell'art. 3. c. 1, lettere a) e b);
occorre attuare e coordinare il controllo delle attività bonifica dei siti inquinati nel territorio della Provincia di ai sensi degli articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 parte quarta titolo V;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

ARPA si impegna a fornire supporto alla Provincia mediante sopralluoghi, rilievi, misurazioni, analisi documentale ed eventuali prelievi di campioni da analizzare per fornire elementi tecnici integrativi di valutazione per tutti i siti sottoposti alle procedure di cui alla parte quarta titolo V del D.lgs.152/06, presenti nel territorio provinciale.

Art.2

In relazione a quanto previsto nell'art.1, le attività di supporto svolte da ARPA sono così definite:

Siti in cui il livello di Concentrazione Soglia Contaminazione (CSC) non è stato superato (art. 242 comma 2)

- accerta la congruenza dei livelli di contaminazione riscontrati sia mediante riscontri documentali sia con prelievo e analisi di campioni.

- effettua i controlli tecnici in relazione alla autocertificazione di non superamento della soglia di contaminazione resa dal responsabile dell'inquinamento;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate.

Misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza (art. 242 comma 3)

- fornisce elementi di valutazione sull'adeguatezza degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza adottati sulla base di ipotesi cautelative per la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.
- fornisce supporto alla Provincia per disporre di elementi tecnici integrativi di valutazione mediante sopralluoghi, rilievi, misurazioni, analisi documentale ed eventuali prelievi di campioni da analizzare.

Approvazione del piano di caratterizzazione (art. 242 comma 3)

- svolge unitamente alla Provincia l'attività istruttoria della documentazione presentata dal soggetto responsabile ai fini di valutarne la conformità alla normativa di riferimento, la completezza e la coerenza rispetto agli obiettivi della caratterizzazione e dell'individuazione dell'area e dei livelli di contaminazione secondo quanto previsto dall'Allegato 2;
- compie verifiche attraverso sopralluoghi, prelievo di campioni e verifica analitica degli stessi per almeno un X % dei campioni e/o degli analiti previsti nel piano di investigazione approvato, salvo ulteriori necessità che dovessero evidenziarsi nel corso delle attività stesse;
- partecipa alla conferenza dei servizi convocata dai Comuni al fine di illustrare i risultati delle verifiche svolte e indicare le eventuali indagini integrative;

Analisi di rischio e programma di monitoraggio(art. 242 commi 4, 5, 6)

- svolge unitamente alla Provincia l'attività istruttoria dell'analisi di rischio proposta dal soggetto responsabile per valutarne la congruenza e la coerenza rispetto ai criteri contenuti nell'Allegato 1 del titolo V (*procedura di validazione*) definendo i requisiti necessari per lo sviluppo di attività di controllo e di valutazione sulla base di elementi tecnici documentali relativi ai parametri scelti ed utilizzati nel modello.
- partecipa con la Provincia alla conferenza dei servizi convocata dai Comuni al fine di illustrare i risultati dell'istruttoria svolta;
- fornisce indicazioni alla Provincia in merito al programma di monitoraggio da applicarsi nel caso che gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, e valuta il piano di monitoraggio proposto dal responsabile della contaminazione in merito ai parametri da sottoporre a controllo, alla frequenza del controllo e la durata del monitoraggio e alla coerenza dello stesso con i risultati del piano di caratterizzazione.
- ARPA verifica in corso d'opera il Piano di monitoraggio autorizzato.

Progetto di bonifica e/o messa in sicurezza (art. 242 comma 7)

- svolge unitamente alla Provincia l'attività istruttoria del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente presentato dal soggetto responsabile;
- partecipa con la Provincia alla conferenza dei servizi convocata dal Comune al fine di illustrare i risultati delle verifiche svolte e indica le eventuali prescrizioni e integrazioni da apportare al progetto presentato ai fini del conseguimento degli obiettivi di risanamento stabiliti dalla conferenza di servizi;
- verifica le attività di bonifica e/o messa in sicurezza in corso d'opera e ne accerta la conformità rispetto al Progetto autorizzato;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate.

Certificazione di avvenuta bonifica (art. 248 comma 2)

- accerta preliminarmente anche mediante rilievi, misurazioni, campionamenti e analisi il conseguimento degli obiettivi di bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa;
- predispone e trasmette alla Provincia la relazione tecnica finalizzata alla certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa.

Aree contaminate di ridotte dimensioni (art. 249)

L'ARPA assicura, nel quadro della procedura semplificata così come riportata nell'Allegato 4 del D.lgs 152/06, le attività di verifica, controllo, già previste per la "procedura ordinaria", nei seguenti casi:

- a) a seguito di autocertificazioni di avvenuto ripristino dei siti;
- b) a seguito di approvazione del progetto di bonifica (senza analisi di rischio);
- c) a seguito di approvazione del progetto di bonifica con analisi di rischio;
- d) a conclusione dei lavori ai fini della certificazione di avvenuta bonifica.

In tali situazioni ARPA:

- effettua le attività di verifica tecnica in relazione alle autocertificazioni di avvenuto ripristino dei siti;
- comunica le risultanze delle verifiche effettuate;
- svolge, unitamente alla Provincia, l'attività istruttoria sul progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente presentato dal soggetto responsabile;
- partecipa con la Provincia alla conferenza dei servizi convocata dal Comune al fine illustrare i risultati delle verifiche effettuate ed indica le eventuali prescrizioni e integrazioni da apportare al progetto presentato ai fini del conseguimento degli obiettivi di risanamento stabiliti dalla conferenza di servizi;
- verifica le attività in corso d'opera e ne accerta la conformità rispetto al Progetto di bonifica autorizzato;
- accerta preliminarmente anche mediante rilievi, misurazioni, campionamenti e analisi il raggiungimento degli obiettivi di bonifica ;
- predispone e trasmette alla Provincia la relazione tecnica finalizzata alla certificazione di avvenuta bonifica.

Art. 3

La Provincia si impegna a:

- Trasmettere all'ARPA tutta la documentazione tecnico amministrativa relativa ai siti sottoposti alle procedure di cui alla parte quarta titolo V del D.Lgs.152/06, presenti nel territorio provinciale;
- Verificare prima dell'avanzamento dell'iter amministrativo e comunque prima del rilascio delle previste certificazioni l'adempimento dei soggetti obbligati rispetto agli oneri economici stabiliti al punto 5.8 delle linee guida regionali;
- Trasmettere semestralmente all'ARPA, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti contaminati, i modelli di comunicazione di cui all'allegato A3 delle linee guida regionali, nonché i loro successivi aggiornamenti.

Art. 4

La Provincia di corrisponderà ad ARPA, dietro regolare fattura, per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione il% degli oneri istruttori, posti a carico del responsabile

dell'inquinamento, così come stabiliti dal punto 5.8 delle linee guida regionali. Il trasferimento di detta quota avverrà secondo le seguenti modalità: _____

Art. 5

La convenzione avrà durata di anni rinnovabili a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stessa.

La presente convenzione, redatta in carta semplice su tre esemplari, viene letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti.

....., lì

PER ARPA
IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROVINCIA DI
IL PRESIDENTE